



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 1459/c

24 NOV. 2010

Adottata dal Commissario in data _____

Oggetto: istituzione dell'Unità di Crisi Locale per la gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

Premesso che il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, a partire dal c.d. "libro bianco", ha stabilito i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, ha istituito l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ed ha fissato procedure uniformi ed armonizzate nel campo della sicurezza alimentare e della gestione delle relative emergenze;

Atteso che per "emergenza" l'O.M.S. intende considerare: "ogni situazione in cui il personale e i mezzi disponibili in un determinato territorio risultano insufficienti all'attuazione di un efficace intervento sanitario" e che "si tratta di avvenimenti improvvisi che richiedono un'azione immediata ed efficace e che possono essere dovute a cause epidemiche, naturali o tecnologiche";

Atteso che con la Decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa alla adozione di un Piano Generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 55 del predetto Regolamento (CE) n. 178/2002, le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 dello stesso regolamento;

Atteso che nella medesima data del 29 aprile 2004 è stato emanato il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha disciplinato i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa comunitaria in materia di alimenti e di mangimi (c.d. "pacchetto igiene");

Vista l'Intesa del 24 gennaio 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (Repert. Atti n. 6/CSR) concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

Atteso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, attraverso il Servizio Prevenzione in seno alla Direzione Generale della Sanità, con nota prot. n. 0016761 (class. XV.7.6.2) del 09 agosto 2010 ha comunicato le azioni da porre in essere per far fronte alle criticità riscontrate a seguito della missione FVO (DG (SANCO)/2010 – 8502 e, tra queste, l'adozione degli atti relativi a: "i piani di azione locali e le Unità di Crisi Locali ai sensi degli articoli 4 e 13 del Regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'Intesa Stato-Regioni del 24 gennaio 2008";

Ritenuto necessario dotarsi della suddetta Unità di Crisi Locale e di procedure operative idonee a ché gli adempimenti finalizzati all'attuazione del Piano di Emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi possano essere svolti in coerenza con quanto previsto dalla richiamata Intesa Stato-Regioni ed, in particolare, che:

- la ASL 7 di Carbonia, in conformità a quanto stabilito dalle citate norme ed in ottemperanza agli atti di indirizzo sopra richiamati, è tenuta a predisporre le procedure per la gestione delle emergenze nel proprio territorio inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e che implicino un rischio serio, diretto o indiretto, per la salute umana;
- si rende necessaria l'istituzione dell'Unità di Crisi Locale nell'ambito della ASL 7 di Carbonia;
- i Servizi dipartimentali di: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Sanità Animale (SSA); Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) risultano essere le strutture organizzative di base che debbono essere coinvolte in maniera coordinata e trasversale nelle predette procedure di gestione territoriale delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- i Servizi di cui trattasi fanno tutti capo al Dipartimento di Prevenzione, che ne sovrintende l'attività istituzionale;

Acquisito il documento predisposto dai componenti del Comitato di Dipartimento di Prevenzione interessati alla problematica, così come presentato dal Direttore del medesimo Dipartimento, Dr. Angelo Biggio, avente ad oggetto "Procedure operative per la gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nel territorio della ASL 7 di Carbonia" che, come Allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover approvare ed adottare il citato documento in quanto, da un lato, garantisce il necessario coordinamento con le altre disposizioni, comunitarie e nazionali, in aderenza con le indicazioni regionali prima richiamate e, dall'altro lato, contiene le necessarie procedure per la gestione delle emergenze considerate;

Ritenuto infine di dover formalizzare la contestuale istituzione dell'Unità di Crisi Locale della ASL 7 di Carbonia, per la "gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi", che dovrà risultare così composta:

- dal Direttore Sanitario della ASL o, su sua delega di funzione, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo sostituto nel ruolo di Responsabile dell'Unità di Crisi Locale;
- dai Direttori/responsabili, o loro sostituti, dei Servizi dipartimentali medici e veterinari di: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Sanità Animale (SSA); Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) in qualità di componenti stabili;

II COMMISSARIO


Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA


per i motivi esposti in premessa

- a) di approvare il documento “Procedure operative per la gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nel territorio della ASL n. 7 di Carbonia”, che fa parte della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- b) di istituire l’Unità di Crisi Locale della ASL 7 di Carbonia per la “gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi”, con le funzioni e responsabilità articolate nel documento allegato di cui sopra, dando atto che la stessa risulta così composta:
- il Direttore Sanitario della ASL o, su sua delega di funzione, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo sostituto nel ruolo di Responsabile dell’Unità di Crisi Locale;
 - il Direttore del Servizio di Sanità Animale (SSA);
 - il Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) o suo sostituto;
 - il Responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) o suo sostituto;
 - il Responsabile del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) o suo sostituto;
- c) di dare atto che l’Unità di Crisi Locale, così come costituita con i componenti di cui alla precedente lettera b), ove lo ritenga necessario, può *ad hoc* coinvolgere anche altri soggetti pubblici o privati.


Il Commissario
Dr. Maurizio Galamida



Il Direttore Amm.vo
Dr. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dr. Angelo Biggio



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1159/C del 24 NOV. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 25 NOV. 2010 al 9 DIC. 2010

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



destinatari:
Dipartimento di Prevenzione

Allegato

alla Deliberazione n. _____ del _____

**PROCEDURE OPERATIVE
PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE INERENTI
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI
NEL TERRITORIO DELLA ASL n. 7 DI CARBONIA**

INDICE

- CAPO 1: PREMESSA
- CAPO 2: ISTITUZIONE DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA ASL 7 DI CARBONIA
- CAPO 3: FUNZIONI DELL'UNITÀ DI CRISI LOCALE
- CAPO 4: LABORATORI COINVOLTI NEL PIANO DI EMERGENZA
- CAPO 5: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- CAPO 6: COMUNICAZIONE
- CAPO 7: PUNTI DI CONTATTO
- CAPO 8: PROCEDURE OPERATIVE
- CAPO 9: SEQUENZA TEMPORALE DEGLI EVENTI
- CAPO 10: TERMINE DELLA CRISI

1. Premessa

La Decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 178/2002, individua nella sezione 2.1 dell'Allegato le «*Situazioni di crisi che implicano un rischio serio - diretto o indiretto - per la salute umana*», specificando che:

“Le situazioni di crisi sono quelle in cui sono coinvolti fattori critici a un livello tale da portare la Commissione a ritenere che la gestione del rischio in questione, derivante da prodotti alimentari o mangimi, sarà di tale complessità da impedirne l'adeguata gestione tramite disposizioni esistenti o tramite la sola applicazione degli articoli 53 e 54.

L'esperienza passata dimostra che di norma le situazioni implicanti dei rischi possono essere adeguatamente gestite attraverso le procedure esistenti. Di conseguenza le situazioni effettivamente definibili come “crisi” saranno assai limitate, se non addirittura eccezionali.

In particolare si tratta dei seguenti fattori critici:

- *la situazione implica un serio rischio- diretto o indiretto- per la salute umana e/o percepito o divulgato come tale;*
e
- *il rischio si diffonde o potrebbe diffondersi attraverso una parte considerevole della catena alimentare;*
e
- *la potenziale ampiezza del rischio per più stati membri e/o Paesi terzi è notevole.*

Il piano generale prevede la creazione di una unità di crisi laddove il rischio diretto o indiretto sia considerato serio.”

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 882/2004 prescrive l'obbligo per i Paesi membri di elaborare piani operativi di emergenza nei quali si stabiliscano le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per le persone o gli animali, sia direttamente che tramite l'ambiente. Sussiste l'esigenza che le misure siano “adeguate” al rischio, “proporzionali” al livello di protezione ricercato, “non discriminanti” ed, infine, “coerenti” con quelle già prese in situazioni analoghe o che abbiano fatto uso di approcci analoghi.

Pertanto, si rende necessario:

- adottare procedure operative appropriate per la gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- migliorare le procedure gestionali da attuare in occasione del verificarsi di tali emergenze;
- assicurare un intervento rapido, anche tramite l'uso per via informatizzata dei dati e delle informazioni inerenti l'emergenza;
- applicare residualmente il “principio di precauzione” quando sussista un'incertezza o quando non esistano informazioni scientifiche complete sul rischio potenziale.

In attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 882/2004, visto l'Atto di Intesa Stato-Regioni del 24 gennaio 2008 (Repertorio Atti n. 6/CSR), che all'art. 1 identifica le seguenti «Autorità amministrative»: Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome ed Enti Locali preposti, che: *“si avvalgono di unità appositamente istituite a livello centrale e periferico, di seguito descritte:*

- UNITÀ DI CRISI NAZIONALE
- UNITÀ DI CRISI REGIONALE E PROVINCE AUTONOME
- UNITÀ DI CRISI PERIFERICA O LOCALE”

la ASL 7 di Carbonia, attraverso il proprio Dipartimento di Prevenzione, in conformità a quanto stabilito e per gli aspetti del livello di competenza che gli è proprio, predispone le seguenti procedure per la gestione delle emergenze nel proprio territorio, inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e che implicano un rischio serio - diretto o indiretto - per la salute umana.

2. Istituzione dell'Unità di Crisi Locale per la gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi

È istituita l'Unità di Crisi Locale della ASL 7 di Carbonia, che collabora e si raccorda con le seguenti altre Unità di Crisi:

- Unità di Crisi Regionale (come livello superiore e “nodo” di contatto nazionale);
- Unità di Crisi delle altre ASL della Sardegna (per emergenze di “zona vasta”).

L'Unità di Crisi Locale della ASL 7 di Carbonia è così composta:

- nel ruolo di responsabile dell'Unità di Crisi Locale:
 - dal Direttore Sanitario della ASL o, su sua specifica delega di funzione, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- in qualità di componenti stabili, i Responsabili (o loro sostituti, in caso di assenza per ferie o malattia, o altro congedo giustificato) dei seguenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione:
 - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN);
 - Servizio di Sanità Animale (SSA);
 - Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA);
 - Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ).
- l'Unità di Crisi Locale, ove lo ritenga necessario, può infine coinvolgere altri soggetti pubblici o privati.

L'Unità di Crisi Locale per la gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi della ASL 7 è ubicata presso la sede del Dipartimento di Prevenzione, sita a Carbonia in Via Costituente s.n.c.

3. Funzioni dell'Unità di Crisi Locale per la gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi

L'Unità di Crisi Locale:

- a) comunica all'Unità di Crisi Regionale e, per suo tramite, alle altre Unità di Crisi Locale sarde i propri punti di contatto. I punti di contatto assicurano, tramite l'ordinario servizio di pronta reperibilità, la corretta attivazione del flusso operativo;
- b) verifica che l'archivio dei dati e delle informazioni necessarie, compresi i database inerenti i propri punti di contatto, siano aggiornati e ridistribuiti periodicamente in caso di variazioni;
- c) attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello regionale e, per il tramite dell'Unità di Crisi Regionale, a livello nazionale;
- d) si adopera per assicurare, in caso di necessità, il Piano di Emergenza e la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, compreso l'eventuale sequestro e/o distruzione delle partite coinvolte;
- e) fornisce all'Unità di Crisi Regionale, il debito informativo.

Il Direttore Sanitario, o su sua delega di funzione il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, in qualità di Responsabile dell'Unità di Crisi Locale della ASL 7 assume, per tutta la durata dell'emergenza, la responsabilità della gestione diretta delle risorse dei servizi, sia medici che veterinari, della ASL stessa.

4. Laboratori d'analisi coinvolti nel Piano di Emergenza

I laboratori coinvolti a livello locale nel Piano di Emergenza sono:

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (*in primis* tramite il nodo della sua Sezione Diagnostica di Cagliari);
- l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna (attraverso le sue strutture già operanti come Presidio Multizonale di Prevenzione, *in primis* tramite il nodo territoriale di Portoscuso);

All'occorrenza, l'Unità di Crisi Locale può coinvolgere nel Piano di Emergenza ogni altro laboratorio che ritenga opportuno.

5. Aggiornamento professionale

L'Unità di Crisi Locale, sulla base degli indirizzi di formazione e aggiornamento professionale individuati dall'Unità di Crisi Regionale e, per suo tramite, da quella Nazionale, può promuovere la progettazione di specifiche attività di formazione e/o aggiornamento professionale da parte dell'Ufficio Formazione della ASL 7, destinate cioè alle figure professionali operanti nel settore della sicurezza alimentare, tenendo anche conto dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e di eventuali nuove acquisizioni scientifiche che possono avere impatto sulla salute pubblica.

Tali corsi potranno riguardare, fra l'altro, l'epidemiologia, la diagnosi e le strategie di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari, la gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche.

6. Comunicazione in caso di emergenza

Fermo restando un eventuale e giustificato trattamento riservato dei dati, la corretta

informazione dei cittadini sui rischi in corso e sulle misure adottate, o in procinto di essere adottate, per prevenire, contenere o eliminare tali rischi, è assicurata direttamente dall'Unità di Crisi Nazionale o, indirettamente, dall'Unità di Crisi Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza richiamato dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

Ciò viene attuato in collaborazione con l'ufficio stampa del Ministero della Salute e comunicato all'ufficio stampa della Regione Sardegna che ha il compito di gestire i rapporti con i mezzi di comunicazione.

7. Punti di contatto dell'Unità di Crisi Locale per la gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi

L'Unità di Crisi Locale ha identificato nella sede del Dipartimento di Prevenzione della ASL 7 il suo punto di contatto ai sensi del precedente punto 2. Dovendo però garantire l'intervento rapido nelle 24 ore e permanentemente, ovvero anche in orario notturno e nei giorni festivi, L'Unità di Crisi Locale identifica come punti di contatto in tali ultime condizioni anche i recapiti dei centralini ospedalieri dei Distretti Sanitari di Carbonia (c/o P.O. Sirai) e di Iglesias (c/o il P.O. Santa Barbara) considerato che trattasi di punti di contatto che presentano le condizioni migliori per attivare il Piano di Emergenza, in via precauzionale se in orario notturno ed in giorni festivi, ovvero nel più breve tempo possibile, secondo le procedure operative di seguito descritte.

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, l'Unità di Crisi Locale predispone quindi trimestralmente l'elenco (con numeri telefonici individuali di pronta disponibilità) del personale in reperibilità.

8. Procedure operative

Qualora l'Unità di Crisi Locale della ASL 7 riscontri una situazione di serio rischio, provvede ad attivare il sistema di allerta e, contestualmente, informa dell'emergenza l'Unità di Crisi Regionale che, direttamente o indirettamente, allerta le altre Unità di Crisi Locale tramite i relativi punti di contatto.

Solo in situazioni limite, di urgenza e qualora l'Unità di Crisi Regionale non fosse prontamente raggiungibile, i punti di contatto dell'Unità di Crisi Locale possono cautelativamente contattare ed allertare direttamente gli altri punti di contatto sardi, con riserva però di avvisare al più presto (e comunque non oltre le ventiquattro ore) il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale.

L'Unità di Crisi Regionale provvede ad una valutazione della situazione, al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione degli articoli 50, 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, oppure avvisare il punto di contatto nazionale.

9. Sequenza temporale degli interventi su base locale

La conduzione degli interventi da parte dell'Unità di Crisi Locale della ASL 7 può essere schematicamente ed indicativamente suddivisa nelle seguenti fasi temporali:

1. acquisizione delle informazioni inerenti lo scenario di rischio, comprendenti ...
 - tipologia di emergenza e pericolo;

- area territoriale coinvolta;
 - stato dell'attività organizzativa (insediamento dell'Unità di Crisi);
 - interventi in corso da parte di altre strutture (IZS, ARPAS, Ospedali, ecc...);
2. acquisizione di ogni altra informazione relativa all'area territoriale coinvolta;
 3. valutazione e pianificazione degli interventi da adottare in funzione dello specifico scenario di rischio;
 4. attivazione delle comunicazioni interne al Dipartimento di Prevenzione ed, eventualmente, ai Servizi di altri Dipartimenti della ASL;
 5. acquisizione informazioni sulla disponibilità del personale;
 6. intervento territoriale ed organizzativo;
 7. valutazione dei danni previsti/accertati
 8. Gestione delle comunicazioni esterne
 9. Valutazione e pianificazione degli interventi da adottare per la riconduzione dell'emergenza nell'ambito della normalità

Come stabilito dalle procedure e richiamato al punto 3, il Responsabile dell'Unità di Crisi Locale della ASL 7 assume, per tutta la durata dell'emergenza, la responsabilità della gestione diretta delle risorse dei servizi, sia medici che veterinari, della ASL stessa.

Ciascuno dei componenti l'Unità di Crisi Locale, sotto la direzione del Responsabile dell'Unità medesima, nella loro qualità di responsabili dei relativi Servizi:

- sovrintende e pianifica personalmente, per delega del Responsabile dell'Unità di Crisi Locale, gli interventi da attuarsi nell'ambito di propria competenza;
- allerta il personale del proprio Servizio secondo le necessità ed in funzione delle caratteristiche dell'emergenza;

Il Veterinario/Medico allertato (ovvero reperibile o comunque incaricato):

- gestisce la fase di emergenza contingente, monitorando la situazione in atto con proposte di provvedimenti cautelativi e ponendo in atto le prime misure necessarie (eventuali vincoli, sequestri, ecc...) e provvedimenti ordinativi di carattere igienico sanitario, si può avvalere della collaborazione di altri Medici/Veterinari e Tecnici dalla Prevenzione reperibili o in servizio del proprio o di altri Distretti e dei mezzi e degli strumenti in dotazione.

10. Termine della crisi

Quando l'Unità di Crisi Nazionale, sulla base dei dati forniti dalle Unità di Crisi Regionali, delle Province Autonome e quelle Locali delle ASL, in concordanza con l'Unità di Crisi Comunitaria, ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, può dichiarare terminata la crisi.

Conseguentemente l'Unità di Crisi Nazionale può procedere ad una valutazione post-crisi, con la partecipazione dei principali soggetti in causa, allo scopo di migliorare eventualmente le procedure operative messe in campo nella gestione della crisi, sulla base delle esperienze effettuate.